

XVI LEGISLATURA

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 6 APRILE 2011

230^a Seduta

Presidenza del Presidente

BERSELLI

indi del Vice Presidente

CENTARO

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

Omissis

(2612) Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario

(Esame e rinvio)

Il relatore **MAZZATORTA** (*LNP*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale reca una serie di interventi volti alla riduzione del contenzioso civile pendente e al miglioramento della produttività del sistema giudiziario civile.

Nel merito il provvedimento si compone di otto articoli, dei quali procede ad una rapida disamina.

Illustra dapprima l'articolo 1 il quale impone a ciascun ufficio giudiziario l'obbligo di adottare un programma per la gestione del contenzioso civile pendente e per l'attuazione nel settore civile del principio di ragionevole durata del processo.

Nel suddetto programma, redatto, entro il 31 gennaio di ogni anno, dal presidente di ogni tribunale e corte d'appello, devono essere determinati gli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti civili contenziosi concretamente raggiungibili nell'anno in corso; gli obiettivi di rendimento dell'ufficio; ed infine le priorità di trattazione dei procedimenti pendenti.

L'individuazione delle cause dovrà dunque avvenire secondo criteri oggettivi, agganciati alla loro durata.

Nello stesso programma si deve dare atto dell'avvenuto conseguimento, o meno, degli obiettivi fissati per l'anno precedente, specificando le ragioni dell'eventuale loro mancato raggiungimento. Il programma è comunicato al locale consiglio dell'ordine degli avvocati e trasmesso al Consiglio superiore della magistratura per essere valutato ai fini della conferma dell'incarico direttivo, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Riferisce quindi sull'articolo 2, il quale stabilisce che, in relazione alle concrete esigenze organizzative dell'ufficio, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica, con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli degli ordini degli avvocati, per consentire ai più meritevoli, su richiesta dell'interessato e previo parere favorevole del consiglio giudiziario, lo svolgimento (non retribuito) presso i medesimi uffici giudiziari del primo anno del corso di dottorato di ricerca, del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato.

L'articolo 3 proroga ed estende la facoltà prevista dall'articolo 3, comma 128, della legge finanziaria 2008, per la quale, per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il

Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, fino a tutto il 2016, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte a una disciplina limitativa delle assunzioni.

Si sofferma poi sull'articolo 4, il quale reca misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti d'appello. Nei procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di cassazione, aventi a oggetto ricorsi avverso le pronunzie pubblicate prima dell'entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e in quelli pendenti davanti alle corti d'appello da oltre due anni, si introduce la cosiddetta istanza di prelievo, per la quale i ricorsi, si intendono rinunciati se nessuna delle parti, con istanza sottoscritta personalmente dalla parte, ne chiede la trattazione entro il termine perentorio di sei mesi dalla ricezione dell'avviso inviato all'uopo dalla cancelleria.

L'articolo 5 introduce, con l'articolo 281-*decies* del codice di procedura civile, la fattispecie della motivazione breve. Il nuovo articolo prevede che il giudice possa, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini previsti dall'articolo 190, fissare con decreto l'udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve. A tale udienza, il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo ed elencando sommariamente a verbale i fatti rilevanti, le fonti di prova e i principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi o a contenuti specifici degli scritti difensivi. La sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte del giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria. Le parti, nel caso in cui intendano proporre impugnazione, devono fare richiesta della motivazione «estesa» della sentenza, redatta secondo gli ordinari criteri di cui all'articolo 132, del codice di procedura civile. Il giudice è tenuto a depositare la motivazione «estesa» nei successivi trenta giorni. Qualora le parti non facciano richiesta della motivazione «estesa», il nuovo articolo 324-*bis* del codice di procedura civile stabilisce che la sentenza resa con motivazione «breve» non è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari.

Dà conto quindi dell'articolo 6, il quale reca modifiche al codice di procedura civile per l'accelerazione del contenzioso civile pendente in grado di appello. In particolare al fine di alleggerire il peso della trattazione della causa in appello, si prevede, attraverso una modifica dell'articolo 350 del codice di procedura civile, che il presidente del collegio possa delegare per l'assunzione dei mezzi istruttori uno dei componenti del collegio. Modificando l'articolo 352 del codice di procedura civile, inoltre, si estende espressamente al giudizio di appello la possibilità che la causa venga decisa anche secondo il modello disciplinato dall'articolo 281-*sexies* ovvero secondo il modello disciplinato dal nuovo articolo 281-*decies* testè illustrato.

L'articolo 8, per la definizione dei procedimenti civili dichiarati prioritari con i programmi per la gestione del contenzioso pendente, e con l'obiettivo di darvi luogo entro il 2015, prevede la possibilità di nomina di giudici ausiliari nel numero massimo di seicento. Tali giudici sono nominati con appositi decreti del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, tra gli avvocati dello Stato a riposo e i magistrati ordinari, contabili ed amministrativi a riposo che non abbiano superato i 75 anni di età al momento della proposizione della domanda. Non possono essere nominati giudici ausiliari coloro che sono iscritti nell'albo degli avvocati, nonché i soggetti indicati dall'articolo 2, comma 8, della legge 22 luglio 1997, n. 276. Alla copertura finanziaria si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7 tale norma prevede un aumento del 50 per cento del contributo unificato nei giudizi di impugnazione. La disposizione in esame prevede inoltre che, quando le parti chiedano la motivazione «estesa» siano obbligate al pagamento del contributo unificato previsto per il gravame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Omissis

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2567

Art. 4

4.2/2

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, MONGIELLO

All'emendamento 4.2, comma 1-bis, dopo il capoverso 2-bis aggiungere i seguenti commi:

2-ter « In caso di condanna per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un sesto »

2-quater « Le disposizioni di cui ai commi 2-*bis* e 2-*ter* non si applicano se ricorrono i presupposti per la concessione della diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero delle altre diminuenti o attenuanti previste dagli articoli 630 e 289-*bis* del codice penale, nonché dagli articoli 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ovvero dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1979, n. 625 e dalla successiva legislazione speciale in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la cui applicazione comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione».

4.2/2 (testo 2)

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, MONGIELLO

All'emendamento 4.2, comma 1-bis, dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente comma:

2-ter « Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* non si applicano se ricorrono i presupposti per la concessione della diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero delle altre diminuenti o attenuanti previste dagli articoli 630 e 289-*bis* del codice penale, nonché dagli articoli 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e 291-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ovvero dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1979, n. 625 e dalla successiva legislazione speciale in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la cui applicazione comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione».

4.2/2 (testo 3)

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, MONGIELLO

All'emendamento 4.2, comma 1-bis, dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente comma:

2-ter « Le disposizioni di cui al comma 2-*bis* non si applicano se ricorrono i presupposti per la concessione della diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero delle altre diminuenti o attenuanti previste dagli articoli 630 e 289-*bis* del codice penale, ovvero dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1979, n. 625 e dalla successiva legislazione speciale in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la cui applicazione comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione».

4.2

CENTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. – Dopo il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. – Quando deve essere irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente"».

4.2 (testo 2)

CENTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. – Dopo il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"2-*bis*. – Quando, tenuto conto di tutte le circostanze, deve essere irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente"».

4.3/1

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, MONGIELLO

All'emendamento 4.3, comma 1-bis, sostituire il comma 2-bis con i seguenti:

«2-bis. – Quando deve essere irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente.

2-ter. In caso di condanna per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un sesto.

2-quater. - Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 2-ter non si applicano se ricorrono i presupposti per la concessione della diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero delle altre diminuenti o attenuanti previste dagli articoli 630 e 289-bis del codice penale, nonché dagli articoli 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ovvero dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1979, n. 625 e dalla successiva legislazione speciale in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la cui applicazione comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione».

4.3/1 (testo 2)

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, MONGIELLO

All'emendamento 4.3, comma 1-bis, sostituire il comma 2-bis con i seguenti:

«2-bis. – Quando deve essere irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente.

2-ter. - Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano se ricorrono i presupposti per la concessione della diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero delle altre diminuenti o attenuanti previste dagli articoli 630 e 289-bis del codice penale, nonché dagli articoli 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 ovvero dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1979, n. 625 e dalla successiva legislazione speciale in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la cui applicazione comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione».

4.3/1 (testo 3)

DELLA MONICA, LI GOTTI, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, LUMIA, ARMATO, DE SENA, GARRAFFA, LEDDI, MONGIELLO

All'emendamento 4.3, comma 1-bis, sostituire il comma 2-bis con i seguenti:

«2-bis. – Quando deve essere irrogata la pena dell'ergastolo non si fa luogo alla diminuzione di pena prevista dal comma precedente.

2-ter. - Le disposizioni di cui al comma 2-bis non si applicano se ricorrono i presupposti per la concessione della diminuzione di cui all'articolo 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, ovvero delle altre diminuenti o attenuanti previste dagli articoli 630 e 289-bis del codice penale, ovvero dall'articolo 4 della legge 15 dicembre 1979, n. 625 e dalla successiva legislazione speciale in materia di reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, la cui applicazione comporta la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione».

4.3

CENTARO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"2-bis. In caso di condanna per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un sesto"».

Tit.1

CENTARO

Sostituire il titolo con il seguente:

"Modifiche agli articoli 190, 238-bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale. Interventi in materia di giudizio abbreviato e di delitti punibili con la pena dell'ergastolo.".